

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "INFINITAMUSICA"

Art. 1. – È costituita l'Associazione Culturale " Infinitamusica", di seguito denominata per brevità "associazione", con sede legale a Milano, in via A. Visconti d'Aragona, 17, C.A.P. 20133.

La sede all'interno del Comune potrà essere variata con delibera del Consiglio Direttivo.

L' Associazione è libera, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, ed è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. – L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- Diffondere la cultura musicale in ogni sua espressione, quale veicolo di valori altamente formativi per l'individuo e la società.
- Promuovere, riqualificare e sostenere la figura dell'artista e del musicista , con particolare attenzione alla produzione artistica di soggetti discriminati da pregiudizi di genere, razza, ceto sociale.
- Promuovere e organizzare attività inerenti la formazione, la didattica e l'intrattenimento musicale.
- Cooperare con enti e soggetti impegnati in attività di promozione sociale e culturale sul territorio.

Le modalità di funzionamento, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento che sarà approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3. – L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: organizzazione e promozione di festival musicali, rassegne concertistiche, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di documenti, concerti, lezioni – concerto, corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani ed adulti, incontri di musicoterapia;
- attività di formazione: realizzazione e promozione di progetti scolastici per scuole di ogni ordine e grado, corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.
- L'associazione può inoltre svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere gli scopi espressi nello statuto. In proposito potranno essere stipulate convenzioni con teatri, studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica ed immagine e comunicazione, associazioni di settore nonché service audio–luci a supporto delle attività proprie ,onde offrire ai Soci ed al pubblico più in generale, proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
- L'associazione può, ai fini statutari, ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione per il compimento dei propri obiettivi.

Art. 4. – L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si suddividono in:

- soci ordinari: musicisti, operatori del settore culturale e della comunicazione, semplici appassionati, che collaborano attivamente con l'associazione e che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci sostenitori : tutti coloro che , condividendo le finalità dell'Associazione, versano la quota annuale a tale titolo determinata, usufruendo eventualmente di agevolazioni sull'accesso alle iniziative dell'Associazione;
- soci benemeriti : coloro che si distinguono per l'entità della donazione erogata ai fini di sostenere le attività dell'associazione;
- soci onorari: coloro che, a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, siano ritenuti idonei a ricoprire tale ruolo per meriti artistici, professionali, umanitari
- soci fondatori: sono i soci i cui nominativi compaiono nell'atto costitutivo dell'Associazione.

I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell' associazione con un contributo ulteriore in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di

recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 5. – L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Alla delibera assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- in caso di mancato versamento della quota associativa;
- per esclusione.

Contro il diniego all'iscrizione tra soci è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

L'ammissione dei soci sostenitori avviene con rilascio di apposita ricevuta contestualmente al versamento della quota associativa.

Art. 6. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente. statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Consiglio Direttivo.

Art. 7. – I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.

Art. 8. – Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L'anno sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di gennaio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Art. 11. – L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di resoconto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci fondatori e ordinari.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio direttivo.

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono valide a prescindere dal numero dei soci presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere consiliari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo.
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria approva le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario nominato dal Consiglio Direttivo in apertura di assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'assemblea secondo le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione.

Le modifiche statutarie potranno essere approvate solamente se raccolgono il consenso della maggioranza dei due terzi dei soci fondatori esistenti al momento della delibera. Tale consenso dovrà essere espresso in assemblea.

Ogni delibera assembleare, qualora risultasse in contrasto con le finalità originarie dell'Associazione o in opposizione alle sue finalità potrà essere sospesa con indicazione o delibera di veto sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei soci fondatori;

Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea e scelti tra fra i soci fondatori. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni.

Il Consiglio Direttivo s'insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- eleggere il presidente dell'Associazione.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica cinque anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art.17.– Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete l'eventuale rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 18.– Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge previste dal Codice Civile vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 8 luglio 2011

il Presidente

il Segretario
